

Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2410 del 29 dicembre 2011. Primi indirizzi per la predisposizione del “Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso” (PICIL) Art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17.

in B.U.R.V. n. 10 del 31-1-2012

sommario

delibera 2

ALLEGATO A 2

L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Regione Veneto è stata la prima regione in Italia a prendere coscienza del fenomeno dell’inquinamento luminoso, approvando nel giugno 1997, la legge n. 22 recante “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”.

Successivamente, sulla base delle esperienze maturate nel settore ed in ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell’illuminazione in grado di consentirne una maggior qualità, un maggior contenimento della dispersione di luce e del consumo energetico, il Consiglio regionale ha ritenuto opportuno approvare la legge regionale 7 agosto 2009 n. 17, recante “*Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici*”.

La nuova normativa, con la quale è stato stabilito che il cielo stellato è patrimonio naturale da conservare e valorizzare, si è inteso promuovere:

- la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
- l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette;

- la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione regionale;
- la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione.

In particolare all’art. 5 della citata l.r. 17/2009 viene individuato tra i compiti dei Comuni quello di dotarsi del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), che è l’atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale. Il PICIL deve perseguire obiettivi di contenimento dell’inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico. Deve inoltre individuare i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa.

Considerata quindi la complessità della materia e le difficoltà segnalate da alcune amministrazioni, gli Uffici hanno sviluppato, anche con il supporto tecnico di ARPAV, un documento riportato nell’**Allegato A** del presente provvedimento e del quale è parte integrante, contenente alcune linee guida per la redazione di detto Piano.

Tale documento che si ritiene possa costituire un valido ausilio per la predisposizione dei PICIL, potrà essere integrato da ulteriori atti di indirizzo e documenti di informazione che verranno elaborati dall’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso istituito ai sensi dell’art. 6 della l.r.17/2009 e i cui componenti sono stati recentemente nominati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2106 del 7.12.2001.

Si propone quindi di approvare, il documento di cui all’**Allegato A** del presente provvedimento e del quale è parte integrante, recante “Linee guida per la redazione dei piani di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17,

VISTA la Deliberazione n. 2106 del 7 dicembre 2011;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il documento di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento e del quale è parte integrante, recante "Linee guida per la redazione dei piani di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso";
3. di dare atto che tale documento potrà essere integrato da ulteriori atti di indirizzo e documenti di informazione che verranno elaborati dall'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso istituito ai sensi dell'art. 6 della l.r.17/2009;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia all'ARPAV.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

La Legge regionale 7.08.2009 n. 17, legge nel seguito, recante "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", stabilisce all'art. 5 che i Comuni si dotino del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che costituisce l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale.

Il PICIL deve perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso, la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico. Deve inoltre individuare sia le fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli interventi programmati che le relative previsioni di spesa.

Al fine di uniformare gli interventi sul territorio della Regione del Veneto, le seguenti linee guida danno delle indicazioni alle quali riferirsi nella progettazione dell'illuminazione pubblica o privata in ambiente esterno.

Si riporta quindi uno schema, indicativo e non esaustivo, di possa essere articolato il PICIL dopo

aver esordito con le necessarie premesse per inquadrare anche l'aspetto normativo:

- Inquadramento territoriale
- Stato di fatto dell'illuminazione del territorio
- Programma degli adeguamenti degli impianti esistenti
- Programma delle nuove installazioni d'illuminazione
- Piano di manutenzione
- Analisi economica e previsioni di spesa

Di seguito si propongono dei cenni relativi a ciascuno dei precedenti punti.

Inquadramento territoriale

Si dovranno descrivere le caratteristiche del territorio comunale, riportando la posizione geografica, le principali caratteristiche morfologiche, ambientali, climatiche, i confini, i centri abitati; si riporteranno indicazioni sulla popolazione e sul movimento demografico; si dovranno descrivere le infrastrutture, il sistema viabilistico, le attività produttive e quelle commerciali, ecc.

Risulta opportuno riportare anche dei cenni storici sul Comune con particolare riferimento all'evoluzione dell'illuminazione. Si dovranno individuare le emergenze architettoniche e paesaggistiche, i percorsi urbani di rilievo e quelli da valorizzare.

Dall'elaborazione delle informazioni così fornite si svilupperà l'individuazione delle aree omogenee sulla base degli strumenti urbanistici locali ed in relazione alla morfologia del territorio (costa, pianura, collina, montagna), descrivendo gli aspetti climatici prevalenti che possano influenzare la viabilità e la visibilità (pioggia, neve, nebbia) e segnalando le situazioni che potrebbero pregiudicare gli impianti di illuminazione quali l'instabilità dei pendii, le correnti vaganti, gli agenti corrosivi. Andranno anche indicati gli eventuali vincoli quali osservatori astronomici, aree protette, aree di particolare valenza per la sicurezza, ecc.

Da quanto verrà riportato, ai fini della predisposizione di una corretta progettazione illuminotecnica e di un eventuale progettazione di bonifica di impianti particolarmente impattanti, il territorio comunale può essere suddiviso nelle seguenti aree omogenee:

- residenziali;
- industriali ed artigianali;
- agricole;
- parchi e a verde;
- a salvaguardia ambientale;
- centri storici e cittadini;
- percorsi ed aree pedonali;
- parcheggi;
- per attività sportive.

Stato di fatto dell'illuminazione del territorio

Dovrà essere svolta un'analisi dettagliata dello stato degli impianti di illuminazione esterna esistenti,

effettuando un censimento dei punti luce, in funzione del quale verrà sviluppata una relazione generale sulla situazione illuminotecnica degli stessi nonché sui loro consumi di energia elettrica, corredata da grafici e quadri riassuntivi sulla base delle tipologie:

- 1) di applicazione (strade, incroci o rotoie, piste ciclabili, vie pedonali, parcheggi, piazze, giardini e parchi, impianti sportivi, edifici e monumenti, ecc.);
- 2) dei corpi illuminanti (stradali, sfere o similari, lanterne o similari, luce indiretta, arredo urbano, applique o plafoniere, proiettori, torri faro, incassi ecc.);
- 3) delle sorgenti luminose suddivise per potenze (sodio alta o bassa pressione, ioduri metallici a bruciatore ceramico, ioduri metallici, fluorescenza, mercurio, alogene, led, ecc);
- 4) dei sostegni (a frusta, testa/palo, sospensione, con sbraccio, catenaria, a parete, ecc.), e la suddivisione del tipo di linea (interrata, aerea, a parete).

L'analisi dovrà esprimere anche una valutazione sullo stato degli impianti di illuminazione in generale e in particolare dei corpi illuminanti (obsoleti, inefficienti, accettabili, buoni), e dei sostegni (buono, accettabile, da ricondizionare e riverniciare, da sostituire).

Effettuata l'analisi dello stato degli impianti, dovrà essere verificata la loro conformità alla legge regionale ed in particolare all'art. 9, recante "Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna", il quale al punto 1., tra l'altro, stabilisce che: "Per gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, il progetto sia stato approvato o che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l'alto."

Inoltre al punto 10. dello stesso articolo viene disposto che: "Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore della legge e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi."

La verifica alla conformità dovrà quindi stabilire se gli impianti necessitano di sostituzione o di adeguamento.

Programma degli adeguamenti degli impianti esistenti.

L'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati deve essere programmata ai sensi e secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge.

Dovranno inoltre essere programmati gli interventi prioritari di bonifica individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge, che dovranno essere eseguiti secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all'articolo 9.

Programma delle nuove installazioni d'illuminazione

Dovrà essere elaborata la programmazione degli eventuali nuovi impianti da installare per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico, delle persone e il risparmio energetico, da realizzarsi in conformità all'art. 9 della legge.

In conclusione si riporta una bozza dell'indice dei PICIL.

Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) -Indice

Introduzione

Finalità del PICIL

Benefici ambientali ed economici

Normativa tecnica di riferimento

Inquadramento territoriale comunale

Storia dell'illuminazione

Integrazione con altri piani territoriali

Aree con sviluppo omogeneo

Consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica

Stato di fatto dell'illuminazione del territorio

Stato dell'illuminazione pubblica esistente

La situazione dell'illuminazione privata

Conformità legislativa generale

Sistema informativo territoriale dell'illuminazione pubblica

Classificazione illuminotecnica delle strade

Metodologia

Analisi della viabilità

Classificazione degli ambiti urbani ed extraurbani

La pianificazione degli adeguamenti

Impianti pubblici

Gli impianti privati

Le priorità d'intervento

Monumenti e ambiti storico-paesaggistici

La pianificazione dei nuovi impianti di illuminazione

La progettazione

L'installazione
La gestione
Programma di manutenzione degli impianti
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Analisi economica e risparmio energetico

ALLEGATI

Tra gli altri, cartografia in scala opportuna per meglio illustrare i contenuti esposti.

note

Id. 2.723

Entrato in vigore il 31/1/2012